



COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO

Provincia di Catanzaro

Via S: Peta, SNC – 88050 Caraffa di Catanzaro

0961-957811

ORDINANZA N. 55 del 28/12/2018.

Divieto utilizzo botti in occasione festività Natalizie.

IL SINDACO

Premesso che:

- La Legge 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il M. I. con decreto del 5.08.2008 ha stabilito che i Sindaci possano intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;
- e' diffusa sul territorio la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno, in particolare nel periodo compreso tra le festività natalizie e l'Epifania;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione; che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, e che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che alcuni dei comportamenti sopra descritti potrebbero innescare anche episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento, quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose e al patrimonio pubblico e privato, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti, edifici, etc...

Dato atto che: per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Rilevata: altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Considerato: che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplosivi e che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la

fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

Atteso: che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel territorio non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi e simili, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini;

VISTA la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell' Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;

VISTE:

- la L. 24.11.81 n° 689;
- la L. 24.07.08, n° 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- la L. 15.07.09, n° 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- la legge 189 del 2004 in materia di maltrattamento degli animali;
- il D. Lgs. 3.04.2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;
- l'art 659 C.P.;

ORDINA

è vietato dal 28 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019 -su tutto il territorio comunale- l'utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti, artifici esplodenti in genere e prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, ma in grado comunque di provocare botti, fumi e gas;

AVVERTE CHE

Per chi utilizza fuochi d'artificio, mortaretti, artifici esplodenti in genere e prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, ma in grado comunque di provocare botti, fumi e gas, è prevista una sanzione amministrativa da €. 50.00 a € 500.00 (pagamento in misura ridotta €. 100,00);

All'accertamento delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca dei prodotti e dei materiali pirotecnici ed esplodenti, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme agli artt. 13 e 20 della Legge 689 del 24.11.1981; qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria;

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio on line e alla pubblicazione sul sito del Comune di Caraffa di Catanzaro, ovvero alla trasmissione all'Ufficio di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Caraffa di Catanzaro;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Sig. Prefetto di Catanzaro;

AVVISA CHE

Attraverso il presente provvedimento è ammesso: • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro i termini del D. lgs 104/2010; • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

L'Ufficio di Polizia Locale e l'Arma dei Carabinieri della Stazione di Caraffa di Catanzaro, presenti sul territorio sono incaricate di vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze.

Caraffa di Catanzaro li 28/12/2018



IL SINDACO

Dott. Antonio Giuseppe SCIUMBATA